

REGOLAMENTO

per l'istituzione del

CANONE DI CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

adottato ai sensi del

*Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, successive integrazioni e
modifiche - Titolo III°, Art.li 52 e 63*

CAPO I

Disposizioni generali

Delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 1

- Istituzione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche -

Il Comune di CASELLE TORINESE, ai sensi dell'Art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della propria potestà impositiva, come ivi definita ed in virtù dei disposti dell'Art. 63 del medesimo D.Lgs., istituisce a far data dal 1 gennaio 1999, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come definito nel presente Regolamento.

Dal 1 gennaio 1999 è abrogata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2

- Regolamento e tariffe -

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'Art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, nonché ai sensi dell'Art. 7 e 149 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
2. Con il regolamento il comune disciplina i criteri di applicazione del canone secondo le disposizioni contenute nel citato art. 52 e nel successivo art. 63

del medesimo D.Lgs. 446/97. ⁽¹⁾

3. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. ⁽²⁾

Art. 3

- Definizione di occupazione di spazi od aree pubbliche -

1. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo ed il relativo soprassuolo o sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

2. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare degli spazi ed aree pubbliche, come definite al successivo art. 4, per effetto di concessione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

3. Sono parimenti soggette all'assolvimento del canone, le occupazioni prive di atto di concessione, e quindi abusive, con le particolarità e le norme per l'assolvimento e sanzionatorie previste al successivo art. 20 del presente Regolamento.

4. Non rientrano nella definizione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, gli utilizzi di suolo pubblico motivati da finalità coincidenti con quelle del Comune, che sono di seguito elencate:

- a) Occupazioni realizzate nell'ambito di servizi pubblici che la Legge riserva in via esclusiva al Comune, pure se gestiti da terzi concessionari;
- b) Occupazioni realizzate nell'ambito di lavori appaltati dall'Ente, per le superfici strettamente necessarie all'opera da realizzarsi, pur se affidate in appalto a privati;
- c) Occupazioni realizzate nell'ambito di servizi di autotrasporto pubblico in concessione, nella misura necessaria allo svolgimento del servizio, pur se affidati in concessione a soggetti diversi dal Comune.

Gli utilizzi di suolo pubblico, nell'ambito delle tipologie di cui alle precedenti lettere a, b e c, non sottostanno all'obbligo di concessione di spazi ed aree pubbliche, ma negli atti amministrativi che ne disciplinano lo svolgimento sarà chiaramente indicata la superficie e le modalità di utilizzo del suolo pubblico da ritenersi necessarie allo svolgimento dei servizi in questione.

Tutte le superfici utilizzate all'infuori di quelle previste negli atti amministrativi di appalto o concessione dei servizi, saranno considerate, ai fini del presente Regolamento, come Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e sottoposte al presente Regolamento, con obbligo di concessione ed assolvimento del relativo canone.

¹⁾ **Nota** : i contenuti del presente Regolamento sono conformi alle disposizioni degli Art.li 52, 53, 63 e 64 del D.Lgs. 446/97

²⁾ **Nota**: Immodificabile, disposto dalla Legge - Art. 54, D.Lgs. 446/97;

Art. 4
- Oggetto del canone -

1. Sono soggette ad obbligo della concessione, e quindi all'assolvimento del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Visti i disposti dell'Art. 824 del Codice Civile, rientrano, in ogni caso, nelle aree soggette a concessione i pubblici mercati, attrezzati o meno.

3. Sono altresì soggette a canone le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, in uno dei seguenti modi, come previsti dalla Legge:

- a) per atto traslativo di proprietà o uso, tra il privato possessore e l'ente pubblico ovvero a seguito di procedura espropriativa;
- b) per patto intervenuto, anche in sede di concessione edilizia, o precedentemente, tra il comune ed il privato possessore;
- c) per volontaria devoluzione, anche implicita, dell'area da parte del privato alla comunità indeterminata dei cittadini del comune;
- d) per usucapione.

In ogni caso non sono soggette all'obbligo di concessione gli utilizzi particolari del bene sottoposto a servitù pubblica, se tali utilizzi sono sorti prima della costituzione della servitù.

4. Sono esclusi dal rilascio di concessione gli utilizzi particolari di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché l'utilizzo di parti di edifici e di impianti, che vengono utilizzati in base alle specifiche normative in materia.

5. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6, sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al demanio statale, che sottostanno alle specifiche normative in materia.

6. Avendo il Comune una popolazione di .13.730 ⁽³⁾ abitanti, l'obbligo della concessione, con il relativo assolvimento del canone, sussiste anche per le occupazioni insistenti su tratti di strada, anche appartenenti ad altri enti proprietari, che attraversano centri abitati, superiori ai 10.000 abitanti, individuabili ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 5
- Occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti

1. Le occupazioni soggette all'obbligo di concessione possono sostanziarsi in occupazione di aree di superfici pubbliche o di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

2. Se le occupazioni godono di particolari servizi, l'applicazione del canone di

³⁾ **Nota:** Popolazione al censimento 1991

concessione non esclude l'applicazione di canoni per l'utilizzo di detti servizi.

3. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'eventuale importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 6 **- Soggetti attivi e passivi -**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante abusivo, come individuato nel Verbale redatto dall'Autorità o dall'Ufficio addetto al controllo, in relazione alla superficie ed ai tempi indicati nella Concessione, ovvero alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale nel caso di occupazioni abusive od eccedenti, in superficie o tempi, rispetto al contenuto della concessione, risultanti dal verbale di constatazione (*di cui al successivo art. 20*).

2. Il canone è applicato e liquidato dal funzionario responsabile, come individuato dal Comune, e definito nel successivo Capo IV, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di Contabilità e Gestione delle Entrate.

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 7

- Obbligo della Concessione -

1. Fatto salvo quanto stabilito all'Art. 3, c. 3, lett. a, b, e c ed all'Art. 5, c. 2 e 3 del presente Regolamento, nessun utilizzo particolare di spazi od aree pubbliche è consentito senza regolare concessione dell'autorità comunale.
2. La concessione ha sempre forma scritta, tranne per l'ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. Le Concessioni relative alle occupazioni in aree di mercato o di fiera, attrezzate o meno, che derivino dalla applicazione dei disposti dell'Art 7 c. 8, del Regolamento di attuazione della Legge 28 marzo 1991, n. 112, adottato con DM 4 giugno 1993, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da altre normative che prevedano l'assegnazione temporanea di posteggi in area di mercato o fiera a soggetti non concessionari di posteggi negli stessi mercati, non richiedono forma scritta, sempreché la richiesta di occupazione e l'occupazione stessa avvengano nella medesima giornata. L'obbligo della concessione in tal caso è assolto con il pagamento del canone nelle forme previste al successivo Art. 19, c. 2.1.
4. Le concessioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nelle norme di Legge, nel presente regolamento, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di commercio, di igiene e di edilizia.
5. Le concessioni sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
6. ***Non sono soggette a concessione le occupazioni***
 - effettuate con autovetture private su aree di parcheggio, come definite dall'Art. 7, lett. e) ed f) del D.Lgs. 285/92
 - effettuate per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci, sulle aree appositamente a ciò destinate e negli orari individuati dal Regolamento di Polizia Urbana e Viabilità, nel caso il diritto di carico e scarico delle merci fosse concesso nominativamente, l'occupazione relativa comporterebbe di converso l'obbligo di concessione;
 - effettuate negli spazi soprastanti il suolo pubblico, che, riguardando i fronti degli edifici, siano state oggetto di concessione edilizia;
 - effettuate negli spazi sottostanti il suolo pubblico, che abbiano il solo scopo di dare aria e luce a locali sottostanti il piano stradale, sempre che la loro realizzazione risulti dalla concessione edificatoria dell'edificio;

- effettuate negli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico relative ad allacci ad impianti di pubblico servizio, in quanto la relativa concessione è rilasciata all'Ente erogatore dei pubblici servizi, come disciplinato nell'art. 18 del presente Regolamento

7. Sono in ogni caso soggette ad obbligo di concessione le occupazioni di suolo pubblico, il cui scopo sia quello di procurare un vantaggio economico o patrimoniale al concessionario dell'occupazione, al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 3, comma 3, lett. a, b e c.

8. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore, a condizione che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale.

9. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al punto 8) più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 8

- Durata della Concessione -

1. Le concessioni sono suddivise, in relazione alla durata della occupazione richiesta, in concessioni per occupazioni permanenti, quando il periodo concesso supera l'anno, e concessioni per occupazioni temporanee, quando il periodo concesso è inferiore all'anno.

2. Le concessioni permanenti, hanno durata minima superiore all'anno solare, iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione e scadono, comunque, il 31 dicembre dell'anno di scadenza indicato nella concessione medesima.

3. Le concessioni temporanee, hanno durata inferiore ai 365 giorni, iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione e scadono il giorno indicato nel medesimo atto, i giorni di inizio e fine sono compresi.

4. Le concessioni di occupazione nelle aree di mercato, attrezzate o meno, rilasciate ai soggetti di cui all'Art. 1, c. 2, lett. a e b della Legge 112/91, hanno durata decennale, come disposto dall'Art. 3, c. 8 della medesima Legge, e sono, quindi, permanenti, comportino o meno utilizzo di stabili manufatti.

Art. 9

- Modalità di richiesta e rilascio delle concessioni -

1. Il cittadino che intenda occupare suolo pubblico deve rivolgere apposita

domanda in forma scritta al Comune. Nella domanda dovrà indicare, a pena di inaccogliabilità :

- il proprio nominativo, se società la ragione sociale e il legale rappresentante;
- la propria residenza o domicilio, completi di recapito telefonico e fax se posseduto;
- Luogo e Data di Nascita ed il Codice Fiscale;
- la precisa indicazione della localizzazione dell'area richiesta;
- la precisa quantificazione metrica delle superfici richieste;
- la precisa indicazione del periodo richiesto, con indicazione della data di inizio e, nel caso di occupazioni temporanee, della data di fine periodo;
- la precisa indicazione delle modalità di occupazione, con indicato se con strutture fisse o mobili, la durata dell'utilizzo del suolo durante il giorno, la descrizione delle strutture utilizzate;
- la precisa indicazione dell'attività per la quale è richiesta l'occupazione.

Nella medesima domanda, regolarmente sottoscritta, sarà dato atto di essere a conoscenza dei contenuti del presente regolamento, nonché delle prescrizioni dei regolamenti comunali interessati, sollevando espressamente il Comune da ogni responsabilità in relazione a danni verso terzi derivanti dalla concessione, a pena di inammissibilità.

La domanda sarà redatta, in conformità ai moduli messi a disposizione dal Comune , in carta legale e consegnata all'ufficio protocollo del comune o spedita per posta raccomandata.

Il Comune, qualora la normativa vigente richieda documentazione suppletiva, non allegata alla richiesta, che non sia in possesso di Uffici comunali, farà pervenire al richiedente, per iscritto od a mezzo fax, apposito invito.

2. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

3. L'Ufficio responsabile della concessione, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modifiche ed integrazioni, individua il dipendente responsabile del procedimento, il quale svolge l'istruttoria, acquisendo i pareri descritti nel precedente comma, rivolgendo al richiedente richieste di completamento dei documenti e delle notizie fornite, predisponendo la concessione.

4. La concessione è rilasciata dal Responsabile del servizio, entro trenta giorni dal pervenimento della domanda o dal momento in cui questa sia stata completata con la documentazione richiesta ai sensi del precedente comma 3.

5. La concessione può essere negata, con provvedimento motivato, adottato dal Responsabile del servizio, sempre entro trenta giorni. In caso la risposta, alla richiesta di occupazione, non pervenga al richiedente, entro il trentesimo giorno, la richiesta di concessione deve intendersi respinta.

6. In ogni caso non può procedersi alla occupazione in mancanza dell'atto di concessione .

7. Ove pervengano al Comune richieste di concessione per la medesima area per periodi e superfici coincidenti, avrà prevalenza la domanda presentata prima, in caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale di spedizione.

8. Al fine di evitare possibili conflitti di interessi tra concessionari, gli Uffici responsabili compileranno opportuno registro elenco delle concessioni dal quale risulti inequivocabilmente quali aree pubbliche sono soggette a concessione in qualunque momento, evitando in tal modo di concedere le medesime aree a più concessionari in periodi coincidenti.

9. La concessione dovrà, in linea di massima, recepire quanto richiesto dal richiedente, in relazione alle aree, alle superfici ed ai periodi di occupazione, salvo motivato diniego, in caso di preesistenti concessioni, ovvero normative ostanti alla occupazione nella forma e con le modalità richieste.

10. A conclusione dell'Istruttoria il comune farà pervenire al concessionario, anche per le vie brevi, telefono o fax, apposito invito a presentarsi, contenente la comunicazione dell'ammontare del canone da pagare prima del rilascio.

11. La concessione, conforme al modello allegato al presente Regolamento , dovrà obbligatoriamente contenere :

- indicazione del **titolare della concessione**, del suo **domicilio, residenza o sede legale**, se società del **legale rappresentante, luogo e data di nascita e codice fiscale**;
- precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
- precisa indicazione della entità in metri quadri della occupazione;
- precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata, per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione;
- precisa indicazione del tipo di attività svolta;
- indicazione delle modalità di occupazione, dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
- precisa indicazione della tariffa di canone applicata ai sensi del successivo capo III° del presente regolamento;
- precisa indicazione del canone per la concessione per il periodo concesso;
- precisa indicazione dei termini di pagamento per le concessioni a carattere permanente, o della scadenza delle rate, per i canoni rateizzati, ai sensi del successivo art. 19, c. 3;
- indicazione della salvaguardia dei diritti di terzi e della completa malleva da parte del concessionario in materia di danni a terzi e di conoscenza delle normative interessate alla attività da svolgersi in relazione e dipendenza della concessione.

Il concessionario o chi delegato dovrà sottoscrivere la concessione per accettazione esplicita dei suoi contenuti ed attestazione di essere a conoscenza delle normative interessate.

12. Le occupazioni determinate da improrogabili motivi di sicurezza pubblica e prevenzione di incidenti, pur se prive di concessione, sono effettuate nel limite del necessario.

E' fatto comunque obbligo al titolare dell'occupazione di presentare, entro le 48 ore successive all'occupazione d'urgenza, la prescritta domanda di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Comune, accertata la sussistenza dei motivi di urgenza per l'occupazione, rilascerà la concessione come previsto dal presente articolo.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di occupazione derivante da Ordinanza Sindacale adottata, nei confronti di terzi, per motivi di pubblica incolumità.

La richiesta e la concessione verranno rilasciate, ai fini del canone, anche se l'occupazione, nel frattempo, sia stata rimossa.

13. La concessione potrà essere consegnata al concessionario ed avrà vigore solo se egli avrà consegnato all'Ufficio l'attestazione del versamento del canone, secondo le modalità previste al successivo Capo III del presente regolamento.

Art. 10 **- Modalità di rinnovo, rinuncia, revoca, sospensione** **e traslazione delle concessioni -**

1. Le concessioni possono essere rinnovate a richiesta del concessionario, per un eguale periodo. La richiesta deve pervenire, per le occupazioni permanenti, non meno di 30 giorni prima della scadenza della concessione, per le occupazioni temporanee la richiesta di rinnovo deve pervenire non meno di dieci giorni prima della scadenza della concessione.

2. Il rinnovo deve risultare da annotazione sottoscritta sull'atto originale di concessione, apposta dall'Ufficio competente, prima della scadenza.

3. La richiesta di rinnovo per le concessioni che non ottenga risposta prima della scadenza del periodo originariamente concesso deve intendersi respinta.

4. Le richieste di rinnovo hanno comunque preferenza sulle richieste di nuova occupazione.

5. Il Concessionario può rinunciare, prima del rilascio della concessione alla occupazione richiesta, mediante semplice comunicazione scritta, presentata al Protocollo del Comune ovvero inviata per posta raccomandata. Se la rinuncia interviene dopo il rilascio della concessione per occupazioni permanenti resta acquisito al comune il canone per il periodo di concessione trascorso. Per le occupazioni temporanee la rinuncia è possibile solo se la comunicazione perviene non meno di 15 giorni prima della data di occupazione.

La rinuncia comporta, in ogni caso, la liberazione effettiva e completa dell'area in questione con la conseguente riliquidazione del canone.

Non si fa luogo a rimborso o riduzione del canone se il mancato utilizzo dell'area dipende da iniziativa del concessionario ed in ogni caso quando non dipenda da iniziative del Comune, per le quali valgono le norme del successivo comma 8 del presente articolo.

5 bis Le concessioni di occupazione nelle aree di mercato, attrezzate o meno, rilasciate ai soggetti di cui all'art. 1, c. 2 lett. a) e b) della legge 112/91, possono essere sospese, a richiesta del concessionario, per motivi di salute, previa presentazione di apposita documentazione. La sospensione non può essere inferiore a mesi sei nel corso dell'anno solare. Durante tale periodo è sospeso il relativo canone di occupazione.

6. Le concessioni possono essere revocate con provvedimento motivato da

interesse pubblico per ragioni di sicurezza, igiene, viabilità o svolgimento di servizi pubblici primari ovvero nel caso si siano verificate ripetute violazioni degli obblighi del concessionario stabiliti nella concessione e nella norme nazionali e locali interessate. Dell'inizio del procedimento di revoca e dell'adozione dello stesso deve esserne data notizia al concessionario.

La revoca della concessione da diritto, alla restituzione dei ratei di canone eventualmente pagati e non usufruiti, contabilizzati in dodicesimi per le occupazioni permanenti, contabilizzati in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.

7. In caso di revoca di concessione rilasciata per l'esercizio di attività economiche, il relativo provvedimento può essere preceduto da opportuni contatti con il concessionario per il rilascio di nuova concessione in altra area, compatibilmente con le normative vigenti.

8. Le concessioni possono essere sospese per esecuzione di lavori interessanti opere pubbliche e per esigenze di pubblico servizio, con provvedimento motivato, da comunicarsi con almeno 10 giorni di anticipo sugli effetti del provvedimento stesso, contenente precisa indicazione del periodo previsto per la sospensione.

Nel caso non sia stata individuata una idonea area sostitutiva, la sospensione della concessione da diritto, alla restituzione dei ratei di canone eventualmente pagati e non usufruiti, contabilizzati in dodicesimi per le occupazioni permanenti, contabilizzati in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.

9. Al di fuori dei casi previsti dal presente comma, è fatto divieto di cessione, trasferimento, traslazione a qualsiasi titolo della concessione, e se effettuata si intende nulla, in quanto avvenuta su bene non disponibile, e comunque resta responsabile di tutti gli oneri il titolare dell'atto di concessione.

L'accertamento dell'avvenuta cessione abusiva della concessione comporta l'immediata pronuncia di decadenza dalla concessione medesima, da comunicare con apposito atto al titolare originario della concessione ed all'occupante risultato, di conseguenza, abusivo.

Nel caso di Occupazioni di suolo pubblico, asservito ad una proprietà privata oggetto di alienazione o di eredità, la relativa concessione deve essere rinnovata a cura del subentrante, con domanda al Comune entro trenta giorni dalla data di alienazione o dalla accettazione dell'eredità, a pena di decadenza della concessione.

Per le Occupazioni che siano realizzate nell'ambito di una attività di impresa, in caso di cessione dell'impresa stessa, la relativa concessione deve essere rinnovata a cura del subentrante, con domanda al Comune presentata trenta giorni prima della definizione della cessione

Art. 11

- *Obblighi del concessionario e decadenza dalla concessione* -

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare, a pena di revoca, le norme previste dalla concessione, le modalità di occupazione, di utilizzo e di attività da esercitarsi ivi indicate.

Deve, inoltre rispettare le norme previste dalle leggi dello Stato, regolamenti ed atti normativi previsti per l'attività da svolgersi sull'area occupata.

La reiterata violazione delle prescrizioni di concessione, risultante da verbale di

contestazione redatto dall'Autorità o dall'Ufficio addetto al controllo comporta la decadenza della concessione.

2. Il concessionario deve conservare l'originale della concessione e l'attestazione del versamento ed esibirla ad ogni richiesta del personale autorizzato della pubblica amministrazione.

3. La variazione delle modalità di utilizzo del suolo pubblico, contenute nella concessione, anche in relazione all'attività esercitata, deve essere comunicata al comune prima del mutamento di destinazione o di utilizzo, con richiesta contenente le medesime indicazioni della richiesta originale.

4. Alla scadenza della concessione non rinnovata, il concessionario ha l'obbligo del ripristino integrale dell'area, con rimozione di ogni impianto, fisso o mobile e la ripavimentazione dell'area ove danneggiata, in conformità alla pavimentazione esistente.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo l'Ufficio che rilascia la concessione, nel caso di occupazione che comporti una modifica dell'assetto del suolo pubblico o che comporti l'utilizzo di impianti stabilmente infissi nel suolo, richiede al concessionario il versamento di una cauzione, infruttifera, pari ad un terzo del canone stabilito per la concessione, con un minimo di € 258,23

Tale cauzione resterà vincolata sino allo scadere della concessione e restituita al concessionario solo dopo accertamento dello stato dei luoghi da parte del Comune.

Dal versamento della cauzione sono esonerati coloro che per effetto di normative edilizie o tecniche, siano obbligati al versamento al comune di cauzione per l'esatto rifacimento del manto stradale e del suolo pubblico in genere, ed in ogni caso gli enti erogatori di pubblici servizi, in regime di concessione amministrativa, le manifestazioni organizzate dai partiti politici e attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Art. 12

- Casi in cui la concessione non può essere rilasciata -

1. La concessione alla occupazione di aree e spazi pubblici non può essere rilasciata se sul medesimo suolo è stata rilasciata precedente concessione ad altro soggetto, sempre che questo non accetti, espressamente dichiarandolo per iscritto, la limitazione del suo diritto.

2. Non può essere, altresì, rilasciata concessione

- per lo svolgimento di attività in contrasto con le Leggi dello Stato e Regionali, con i regolamenti nazionali e locali;
- quando il richiedente risulti, a norma delle Leggi vigenti, inabilitato a contrarre obbligazioni;
- quando la concessione contrasti con la destinazione d'uso delle aree e spazi richiesti come risultante dagli atti normativi di cui ai Piani territoriali in vigore nel Comune;
- quando il richiedente risulti non avere ottemperato alle prescrizioni di precedenti concessioni nell'ultimo triennio, compreso il caso di mancato assolvimento, in tutto, in parte ed in termini, del canone a suo tempo dovuto.

CAPO III

Determinazione del Canone di Concessione

Art. 13

- Definizione di canone di concessione -

1. Per la concessione del diritto di occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, è dovuto un canone di concessione determinato nella misura stabilita dal presente capo, in base a tariffa.
2. Le tariffe del canone ed i parametri di calcolo di cui al presente regolamento si applicano alle concessioni in essere ed alle nuove. Le variazioni delle tariffe e dei parametri di calcolo, successivamente deliberate, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del presente regolamento, si applicano a tutte le concessioni. Le variazioni sono portate a conoscenza dei concessionari a mezzo di pubblica affissione o di comunicazioni personalmente indirizzate.
3. Le occupazioni abusive, in tutto od in parte, cioè prive o difformi dalla concessione, come definita ai precedenti capo I e II, sono equiparate per l'assolvimento del canone alle occupazioni autorizzate, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al successivo art. 20, dall'assolvimento del canone non deriva alcuna sanatoria dell'occupazione abusiva, che deve comunque essere rimossa.

Art. 14

- Suddivisione del territorio comunale e delle aree pubbliche in categorie di importanza -

1. Le aree pubbliche sono suddivise per importanza in **due** categorie.
2. Ciascuna via, piazza, strada, area mercatale, giardino pubblico, viene inserita, al momento della sua denominazione nell'elenco di classificazione allegato al presente regolamento in ordine alla importanza dell'area ed alla precipua concentrazione economica della stessa nell'ambito del territorio comunale, in misura corrispondente al valore economico della disponibilità dell'area stessa. I marciapiedi prospicienti le strade, piazze o vie pubbliche sono, a norma dell'Art. 3, c. 1, p.to 33 del D.Lgs. 285/92, pertinenza delle strade medesime, ed in quanto tali ricompresi insieme alla via, nell'elenco di classificazione.
3. In sede di prima applicazione, l'elenco delle aree per categorie è costituito dall'elenco delle strade e piazze, integrato con l'elencazione delle aree mercatali e dei giardini pubblici, nonché di ogni altra area pubblica, come definite all'art. 1 del presente regolamento.
4. Il mancato aggiornamento dell'elenco di classificazione delle aree, comporta, sino alla sua adozione, l'automatico inserimento della nuova area non classificata

nella categoria di minore importanza tra quelle dell'elenco.

5. Ad ogni categoria di classificazione delle aree, corrispondono tariffe base per le occupazioni permanenti e temporanee, come definite al precedente articolo 8, in relazione al sacrificio imposto alla collettività secondo le particolari modalità di occupazione, che qui si elencano :

- Occupazioni con impianti stabilmente infissi al suolo, che determinano la sottrazione assoluta dell'utilizzo da parte della collettività, tenuto conto anche degli oneri di manutenzione e ripristino, nonché per gli spettacoli viaggianti che di norma richiedono modifiche del suolo pubblico da ripristinare successivamente
- **Occupazioni con impianti pubblicitari (art. 21 Piano generale degli Impianti pubblicitari) che determinano la sottrazione assoluta dell'utilizzo da parte della collettività, richieste da soggetti che svolgono di norma attività economica d'impresa**
- Occupazioni che perdurino, senza impianti fissi, per una durata da 9 a 24 ore giornaliere, e occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti indipendentemente dalla durata dell'occupazione, che comportano, quindi, una consistente sottrazione all'uso pubblico;
- Occupazioni di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, che comportano una parziale sottrazione alla collettività;
- Occupazioni, di qualsiasi durata, che invadano la sede stradale, cioè la carreggiata, come definita dall'Art. 3, c. 1, p.to 7, del D.Lgs. 285/92, che comportano elevato sacrificio per la collettività, e notevoli disagi per il traffico veicolare;
- Occupazioni, di qualsiasi durata, che, gravando su marciapiedi, comportano disagi alla collettività; dehors e esposizione merci
Le occupazioni con Passi carrabili che comportano una sottrazione marginale del suolo pubblico, in quanto il sacrificio imposto alla collettività è minimo.
- Le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, che comportano una sottrazione virtuale all'uso generale della collettività, in quanto il sacrificio imposto è non significativo.

La scelta della tariffa è fatta in relazione alle modalità di occupazione, come risultanti nella Concessione, o nel caso di occupazione abusiva, nel verbale di constatazione dell'abuso,

Tali tariffe base, su cui verrà calcolato il canone con le modalità contenute negli articoli seguenti, sono indicate nell'elenco di classificazione.

Art. 15

- Tariffa base per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee -

1. Sulle tariffe base, ai fini del calcolo del canone, si applicano coefficienti moltiplicatori, in diminuzione od aumento, per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione.

2. I coefficienti moltiplicatori sono descritti al successivo art. 16, e sono contenuti nell'allegato al presente regolamento, che ne forma parte integrante.

3. La tariffa così ottenuta, viene moltiplicata per la superficie risultante dalla concessione, o dal verbale di constatazione nel caso di occupazione abusiva,

arrotondata al metro quadro superiore od inferiore, con le modalità descritte al successivo Art. 17.

Per le occupazioni con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi, la tariffa, fatto salvo quanto disposto in merito al successivo Art. 18, va moltiplicata per i metri lineari, arrotondati al metro superiore.

Art. 16

- Calcolo della tariffa, applicazione dei coefficienti moltiplicatori -

1. La tariffa, relativa a ciascuna categoria e modalità di occupazione, sia per le occupazioni a carattere permanente, sia per le occupazioni a carattere temporaneo, è corretta, con il metodo di calcolo definito al successivo articolo 17, a mezzo dei seguenti coefficienti moltiplicatori, in relazione all'attività esercitata dal titolare della concessione.

1) **"A" Coefficiente moltiplicatore per specifica attività esercitata dal titolare della concessione**, è calcolato in coefficienti moltiplicatori elencati nella tabella contenuta nell'Allegato , che forma parte integrante del presente Regolamento:

- **Il coefficiente base è pari ad 1**, e riguarda i casi di occupazioni non svolgentisi nell'ambito di attività economica di impresa, ed in ogni caso quando la concessione ha per oggetto la realizzazione di un Passo Carrabile ovvero l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico;

Le singole voci della tabella rappresentano la validità derivante dalla occupazione dell'area pubblica, nell'esercizio della specifica attività; questa validità è determinata in base a statistiche nazionali utilizzate per l'individuazione del singolo coefficiente da applicare per ciascuna attività esercitata (*Fonte dei dati : ISTAT : "Conti economici delle Imprese" Ed. 1997*) essendo l'aggravamento degli eventuali oneri manutentivi, derivanti dalle modalità dell'occupazione stessa, previsti all'art. 11, c. 4 del presente regolamento, di cui comunque ne è tenuto conto nella espressione del coefficiente.

2) **Coefficienti agevolativi**, da applicarsi per occupazioni che sono di particolare interesse pubblico e sociale, ed altresì per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali :

- **Il coefficiente agevolativo è pari a 0,075**, per le occupazioni riguardanti attività politiche; feste politiche
- **Il coefficiente agevolativo è pari a 0,10**, qualora il titolare della concessione sia lo Stato, la Regione, la Provincia, od altri Comuni, e le occupazioni siano effettuate nell'ambito delle finalità di Istituto; le eventuali commercializzazioni di beni e servizi che si svolgano nell'area concessa, dovranno essere svolte direttamente dal titolare della concessione;
- **Il coefficiente agevolativo è pari a 0,20** per occupazioni realizzate nell'ambito di attività di particolare interesse pubblico, culturali, sportive, religiose, associazionistiche ed a fini umanitari o sanitari, nel caso il titolare della concessione sia un ente od una associazione non

a scopo di lucro, od assimilabile a quelle previste dall'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero con attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante, con esclusione di commercializzazione e somministrazione di alimentari e bevande, che seguono le specifiche tariffe; non essendo ammessa traslazione della concessione, come specificato al precedente art. 10, c. 9; le eventuali attività di commercializzazione di beni o servizi dovranno essere svolte, sull'area concessa, direttamente dal titolare della concessione.

- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati
- **Esenzioni:**
 - a)** occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, folkloristiche, sociali e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 12 ore realizzate con il patrocinio del Comune, ovvero per manifestazioni organizzate dalle associazioni inserite nell'albo comunale previsto da apposito regolamento;
 - b)** commercio itinerante su aree pubbliche, sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base ai regolamenti ed alle vigenti disposizioni di legge;
 - c)** occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area non ecceda i dieci metri quadrati;

2. I coefficienti correttivi sopra indicati, trovano applicazione nel metodo di calcolo descritto e regolamentato al successivo Art. 17 del presente Regolamento, la scelta dei coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori da adottare per ciascuna attività del titolare della concessione, viene fatta in base alla prevalenza delle attività svolte, come risultante in Concessione ovvero, se abusiva, nel Verbale di Constatazione.

Art. 17

- Metodo di calcolo per il canone -

1. Il canone si calcola in base agli algoritmi, descritti nei commi successivi, a secondo che le concessioni riguardino occupazioni permanenti o temporanee, come definite al precedente Art. 8:

2. **Canone annuo per Concessioni Permanenti** $C = T_b \times A \times mq$

I parametri indicati nella formula sono quelli descritti ai precedenti Art. 15 e 16, e precisamente,

T_b = Tariffa base per le occupazioni permanenti (art. 15 - All. C, tariffe delle aree e strade per modalità di occupazione e sacrificio imposto alla collettività);

A = Coefficiente moltiplicatore per attività del titolare (art. 16, c. 1, p.ti 1 e 2 - All. D);

mq = Superficie concessa (art. 15);

Il prodotto dei fattori sopra descritti determina il canone annuo dovuto per la

concessione o per l'occupazione abusiva.

Nel caso di concessioni permanenti la cui durata inizia o termina in frazioni di anno, il relativo canone si applica in dodicesimi per la frazione d'anno di occupazione.

In caso di riconsegna della concessione, risultante da atto di rinuncia come stabilito al precedente art. 10, c. 5, si provvederà alla riliquidazione del canone in relazione al periodo di effettivo utilizzo sino alla rinuncia.

3. **Canone per Concessioni Temporanee** $C = T_b \times A \times mq \times G$

Per il calcolo del canone dovuto per le concessioni aventi durata inferiore a 365 giorni, si applicano i medesimi parametri descritti al precedente comma 2, salvo che la tariffa base è quella delle occupazioni temporanee, e si aggiunge il parametro dei giorni di occupazione (G).

Art. 18

- Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi -

1. Avendo il Comune una popolazione inferiore a 20.000 abitanti il canone per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente, in relazione al numero di utenze, in € 0,65⁴⁾ per ciascuna utenza.

2. Per utenza deve intendersi il singolo impianto di contatore od erogazione di pubblico servizio, identificato da apposito numero o codice come finale al cliente, senza riguardo al fatto che più utenze siano intestate al medesimo cliente.

3. Per queste sole tipologie di concessionari, il pagamento del canone è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle occupazioni.

4. A tal fine gli enti erogatori faranno pervenire, entro il predetto termine al comune, apposita dichiarazione riguardante il numero di utenze servite nell'anno precedente, con allegata attestazione del versamento del canone relativo.

5. In ogni caso il canone relativo non potrà essere inferiore a € 516,46 per ciascun anno.

6. La medesima misura di canone complessivamente corrisposta dagli Enti Erogatori di pubblici servizi è dovuta anche per le occupazioni permanenti realizzate, da aziende erogatrici che non abbiano utenze nel territorio del Comune, nell'ambito di attività strumentali ai pubblici servizi, quali un gasdotto o simili⁵⁾.

7. I commi da 1 a 6 del presente Articolo, regolano la prima applicazione del

⁴⁾ **Nota:** Se il comune ha meno di 20.000 abitanti la tariffa per ciascuna utenza è di € 0,65, se il comune ha più di 20.000 abitanti la tariffa per ciascuna utenza è di € 0,52 (Art. 63, c. 2, lett. f, p.to 1.1 e 1.2, D.Lgs. 446/97)

⁵⁾ **Nota:** La rivalutazione ISTAT, prevista dall'Art. 63, comma 2, lett. f), p.to 4, del D.Lgs. 446/97, è riferita ai comuni che non istituirono il Canone OSAP per la prima volta nell'anno 1999, i quali dovranno rivalutare la misura unitaria di tariffa ad utente, in misura pari al coefficiente ISTAT, base 1999, in vigore al momento dell'istituzione del Canone.

canone. Successivamente le occupazioni permanenti, effettuate da Aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle strumentali ai servizi medesimi, di cui al precedente comma 6, saranno assoggettate ad una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell'occupazione, ridotta del 50%, applicata al metro lineare di effettiva occupazione come risultante dalla Concessione.

8. ***Per le occupazioni temporanee, realizzate da aziende nell'ambito di erogazione di pubblici servizi,*** restano ferme le disposizioni concessorie e tariffarie, di cui al presente regolamento, relative alle occupazioni di durata inferiore ai 365 giorni.

ART. 18 BIS

Commisurazione del canone per occupazioni particolari

1. Il territorio del comune di Caselle Torinese è sede aeroportuale il suo centro è soggetto al sorvolo a bassa quota degli aerei i quali in fase di avvicinamento all'aeroporto, nel sentiero di discesa, provocano spesso il sollevamento e la caduta di tegole dai tetti degli edifici siti sotto il cono di atterraggio.

2. Per tutte le costruzioni, comprese nel perimetro individuato nella tavola planimetrica allegata al presente regolamento del quale deve considerarsi parte integrante e sostanziale, con coperture in tegole, in caso di lavori che coinvolgano il tetto, vige l'obbligo di ancoraggio della copertura alla struttura per impedirne il sollevamento e lo slittamento.

3. Il Comune interverrà con contributi e incentivi, normati da apposito regolamento, cui potranno accedere i proprietari degli immobili che hanno subito danni da vortice ai tetti o che intendono mettere in sicurezza i tetti senza avere subito danni .

4. E' prevista inoltre una riduzione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura del:

- 100% per i lavori di messa in sicurezza dei tetti che possono subire danni da vortice (aggancio delle tegole)
- 50% per i lavori di messa in sicurezza dei tetti che comportano interventi anche al resto del fabbricato (es: ammaloramento delle strutture lignee)

5. Per avere diritto alla riduzione è necessario essere in possesso dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori rilasciata dal competente settore comunale (Territorio) attestante la tipologia e la durata dell'intervento.

Art. 19

- Termini di pagamento del Canone, sanzioni per l'omesso pagamento -

1. **Termine di pagamento del canone per le concessioni permanenti.** Il canone per le occupazioni superiori ai 365 giorni, concessioni permanenti, deve

essere versato, per il primo anno prima del materiale rilascio della concessione .⁽⁶⁾

Per gli anni successivi il canone sarà assolto anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.

2. Termine di pagamento del canone per le concessioni temporanee. Il canone relativo ad occupazioni concesse per un periodo inferiore ai 365 giorni deve essere assolto prima del materiale rilascio della concessione ⁽⁶⁾.

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.

2.1. Il canone per le occupazioni realizzate in area mercatale o fieristica , come altresì previsto dall'art. 7, c. 3 del presente Regolamento, deve essere assolto prima della materiale occupazione.

3. In caso di occupazioni concesse per un periodo superiore ai 365 giorni [occupazioni permanenti], è consentito, ove il canone complessivamente dovuto superi € 258,23, il versamento rateale del canone, in rate semestrali anticipate, in tal caso l'importo delle singole rate è maggiorato dell'interesse legale, calcolati dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, sino al momento del versamento.

4 In caso le occupazioni concesse per un periodo inferiore ai 365 giorni, occupazioni temporanee, è consentito il versamento rateale per importi complessivi superiori a € 258,23. con rate trimestrali, i cui importi vanno maggiorati dell'interesse legale, calcolato dal giorno di rilascio della concessione. In ogni caso il saldo del canone deve essere effettuato entro il termine di rimozione della occupazione come indicato nella concessione originaria.

4 Bis Il pagamento del canone da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett.a e b della l. 112/91 potrà essere effettuato in 2 (due) rate di pari importo da eseguirsi entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.

5. Il mancato versamento del canone per il primo anno di concessione, nel caso di occupazioni permanenti, ovvero del canone per il periodo concesso, nel caso di occupazioni temporanee, comporta l'automatica rinuncia alla concessione stessa, che verrà quindi annullato d'ufficio dal Comune, senza alcuna comunicazione, dovendo essere assolto il canone relativo prima del rilascio materiale della concessione.

6. Il mancato pagamento del canone per le occupazioni permanenti per gli anni successivi comporta l'automatica revoca della concessione, fermo restando il pagamento del canone per i ratei eventualmente maturati e scaduti.

7. Il mancato pagamento di due rate, in caso di rateizzazione del canone, comporta l'automatica revoca della concessione, fermo restando il pagamento del canone per i ratei eventualmente maturati e scaduti.

8. Le occupazioni che, seppure inizialmente regolarmente concesse, siano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, che perdurino oltre i termini di

⁶) **Nota:** Sarà cura dell'ufficio preposto convocare il concessionario non appena pronta la concessione e comunicare allo stesso l'importo dovuto prima del rilascio

pagamento non rispettati sono considerate abusive e come tali perseguite, con l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 20 del presente regolamento

9. La verifica contabile del mancato assolvimento del canone, in tutto od in parte, sarà effettuato non oltre il termine di decadenza quinquennale⁽⁷⁾.

10. Sulle somme dovute per canone e non assolte si applicano in ogni caso gli interessi legali maturati dalla data prevista per il pagamento del canone.

11. La sanzione della revoca della concessione e gli interessi previsti per il mancato assolvimento del canone o dei suoi ratei, sono constatati e contestati dal soggetto responsabile dell'entrata al titolare della concessione. I provvedimenti di revoca delle concessioni sono trasmessi al Comando della Polizia Urbana, ai fini della constatazione dell'eventuale continuazione abusiva della occupazione e della relativa sanzione, ai sensi del successivo art. 20.

Art. 20

- Equiparazione ai fini del canone delle occupazioni abusive e relative sanzioni -

1. Le occupazioni abusive debbono risultare da apposito **Verbale di constatazione** elevato dagli organi preposti al controllo, anche su segnalazione dell'Ufficio competente al rilascio delle concessioni.

2. Il Verbale dovrà contenere l'indicazione precisa della quantificazione in metri quadri della occupazione abusiva, della attività svolta dall'occupante abusivo, della modalità di occupazione (con impianti fissi o mobili), della durata della occupazione abusiva.

Copia del Verbale di constatazione dovrà essere consegnato, dall'Agente verbalizzante, all'occupante abusivo, al momento della redazione, ovvero in caso di impossibilità alla materiale consegna, dovrà essere notificato all'abusivo, nelle forme di legge.

Nel verbale debbono essere indicati i termini e l'autorità cui si può ricorrere, in conformità alle disposizioni della Legge 689/81.

3 Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabili, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale (art. 31, comma 25 lett. g - legge 448/98)

4 Alle occupazioni abusive si applicano le seguenti sanzioni amministrative oltre all'obbligo del pagamento dell'indennità:

Violazione	Pena pecuniaria art. 31 comma 36 lett.g bis legge 448/98	Sanzione amministrativa accessoria	Sanzione amministrativa art. 20 , c. 4 D.Lgv. 285/92
------------	--	---------------------------------------	---

⁷⁾ **Nota:** Art. 2948, c. 3 e 4, Codice Civile

Occupazioni prive della concessione ovvero non ottemperanti quanto previsto dalla concessione, insistenti sulle strade o piazze (compresi i marciapiedi di pertinenza, come definiti dall'Art. 3, c. 1, p.to 33, D.lgs. 282/92)	100% dell'indennità dovuta	Rimozione occupazione e messa in pristino, art. 20 c. 5, D.Lgs.285/92, menzione nel verbale di constatazione, ingiunzione dell'adempimento da parte del Prefetto (art. 211, D.Lgs. 285/92) ovvero ordinanza sindacale	Da € 121,37 a € 485,47 (salvo variazioni di legge)
Occupazioni prive della concessione ovvero non ottemperanti quanto previsto dalla concessione, insistenti su aree diverse dalle strade e piazze	100% dell'indennità dovuta	Rimozione occupazione e messa in pristino, menzione nel verbale di constatazione ed ordinanza del sindaco	***** non si applica

6. Le sanzioni descritte al comma precedente si cumulano ove ne ricorrano i presupposti di violazione ⁽⁸⁾, in ogni caso l'occupazione abusiva deve essere rimossa, e a tal fine il Sindaco emette ordinanza, in riferimento al verbale di contestazione.

7. Fermo l'obbligo di versamento del canone, qualora l'occupante abusivo non rimuova l'occupazione nel termine fissato nell'ordinanza, il comune procede d'ufficio, a spese dell'occupante abusivo, i manufatti rimossi vengono posti a disposizione del proprietario che potrà ritirarli previo pagamento delle sanzioni e del canone dovuto sino al momento della rimozione d'autorità, nonché delle relative spese di rimozione, immagazzinamento come quantificate dall'Ufficio che ha eseguito i lavori di rimozione.

8. Fermo quanto disposto dal D.Lgs. 285/92 in merito alla potestà sanzionatoria per violazioni al Codice della Strada, competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è l'Ufficio responsabile dell'entrata, ed il relativo Verbale di contestazione è emesso dal responsabile dell'Ufficio competente; per la riscossione della sanzione si applicano le norme, contenute al successivo capo IV, riguardanti la riscossione del canone, in quanto compatibili.

Art. 21

- Anticipato assolvimento del Canone ed effetti delle affrancazioni intervenute per norme previgenti -

1. Per le concessioni di durata non inferiore a venti anni, è facoltà del concessionario assolvere anticipatamente la somma dei canoni annui dovuti per l'intera durata della concessione. In tal caso non si applicheranno gli aumenti del canone deliberati successivamente al versamento.

2. In caso di anticipata rinuncia all'occupazione in relazione alla quale i canoni

⁸⁾ **Nota:** La contemporanea possibilità di applicazione di più sanzioni amministrative è contenuta nell'articolo 8 della Legge 24/11/81, n. 689, quando ciò sia previsto dalla Legge, così come è nel caso delle sanzioni previste dall'Art. 63, c. 2, lett. g) del D.Lgs. 446/97, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, dal 100 al 200 % del canone dovuto, "ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/92".

annui siano già stati versati per l'intera sua durata, ai sensi del precedente comma 1, non si fa luogo ad alcun rimborso. In caso di revoca da parte del Comune della concessione, si fa luogo a rimborso per i ratei già versati e non usufruiti.

3. Le affrancazioni intervenute ai sensi dell'Art. 195, c. 4, del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e dell'Art. 44, c. 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, loro successive integrazioni e modificazioni, conservano validità anche nei confronti del canone.

CAPO IV

Forma di gestione del canone, liquidazione, accertamento e riscossione dell'Entrata

Art. 22

- Forma di gestione dell'entrata -

1. Il canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è gestito, sia nella fase di liquidazione che nella fase di riscossione direttamente dal Comune.

2. Responsabile della liquidazione e riscossione del canone e dell'irrogazione delle sanzioni è l'Ufficio Tributi, nella persona del funzionario responsabile.

3. Il funzionario responsabile designato, sulla base delle concessioni rilasciate dal Comune, predispone la liquidazione del canone, esamina i Verbali di constatazione delle occupazioni abusive, predispone i verbali di contestazione delle sanzioni che siano a lui attribuite in forza di Legge o dei Regolamenti Comunali, indirizza ai contribuenti comunicazione, avvisi, liquidazioni, sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, nel rispetto delle normative contenute nelle Leggi e nell'Ordinamento Comunale, in merito ai funzionari responsabili dei Servizi Comunali.

4. Al funzionario responsabile spettano i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone ed in generale compie tutti gli atti necessari alla gestione ed alla puntuale organizzazione del servizio.

5. Il funzionario responsabile sottoscrive gli atti di riscossione coattiva del canone e dispone della loro notifica.

6. Ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgv. 267/2000, il Comune è rappresentato nei giudizi afferenti il canone, di norma dal dirigente del servizio interessato alla applicazione del canone, ovvero, in caso di carenza di qualifiche dirigenziali, dal Funzionario responsabile dell'entrata.

In ogni caso di azioni o ricorsi innanzi alla Autorità competente, il rappresentante del Comune, come sopra individuato, potrà essere assistito da un difensore abilitato.

Art. 23

- Modalità di versamento e di riscossione coattiva -

1. Il versamento delle somme dovute per il canone deve essere effettuato, nei termini previsti al precedente Art. 19, a scelta dei concessionari tra una delle seguenti modalità:

- a) mediante versamento sul conto corrente postale , intestato .a Comune di Caselle Torinese - Servizio Tesoreria., delle somme dovute, su bollettino a quattro finche (di cui una, la ricevuta, per il concessionario, l'altra, l'attestazione da riconsegnare all'Ufficio per il rilascio della concessione, in caso di primo versamento).
- b) mediante versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale, Banca C.R.T. Agenzia di Caselle Torinese della cui ricevuta l'Ufficio tratterrà fotocopia all'atto del materiale rilascio della concessione

2. ***In ogni caso sul documento di versamento dovrà essere chiaramente indicato :***

- il nominativo di chi effettua il versamento;
- l'anno di riferimento;
- il numero della concessione cui si riferisce, ovvero in caso di occupazione abusiva, il n. dell'ingiunzione con cui è stato richiesto il versamento del canone.

3. Non si fa luogo alla riscossione del canone per somme pari od inferiori ad Euro 5,17 ferme restando le normative relative alla richiesta e rilascio delle concessioni.

4. La riscossione delle somme dovute e non versate, per canone, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi, avviene con il procedimento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 Le riscossioni dovute per violazioni relative al D.Lgs. 285/92, seguono la particolare disciplina in materia

5. L'ingiunzione emessa, a norma del RD 639/10, in caso di mancato assolvimento del canone, è formulata sulla base dell'atto di concessione per occupazione di suolo pubblico di cui sia rimasto insoluto il relativo canone, ovvero in caso di occupazione abusiva sulla base del verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale abilitato.

6. A tal fine il funzionario responsabile emette apposita motivata ingiunzione di pagamento che deve contenere :

- a) indicazione del **titolare della concessione**, del suo **domicilio, residenza o sede legale**, se società del **legale rappresentante** che è responsabile del versamento del canone, della **data e luogo di nascita** e del **codice fiscale**;
- b) indicazione del numero di concessione, della data di rilascio e del termine che con l'omesso versamento il concessionario non ha rispettato;
- c) indicazione degli interessi dovuti.

7. Qualora il canone si riferisca ad una occupazione abusiva, rilevata da pubblico ufficiale e risultante dal verbale di constatazione notificato o consegnato all'occupante abusivo, dovrà indicarsi nella ingiunzione, oltre alle indicazioni di cui

alla lettera a) del precedente comma, riferite all'occupante abusivo, come individuato nel verbale di constatazione, anche quanto sotto elencato:

- precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
- precisa indicazione della entità in metri quadri della occupazione;
- precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata, per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione;
- precisa indicazione del tipo di attività svolta;
- indicazione delle modalità di occupazione, dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
- precisa indicazione della tariffa di canone applicata ai sensi del presente regolamento;
- precisa indicazione del canone dovuto;
- indicazione degli interessi dovuti e delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate;
- indicazione degli estremi di consegna del verbale di constatazione all'occupante abusivo;
- precisa indicazione dei termini di pagamento prima che si proceda all'escussione forzata delle somme dovute;
- indicazione dei termini ricorsuali e dell'Autorità competente.

8. Delle ingiunzioni è redatto apposito registro cronologico vidimato che riporti :

- data dell'emissione dell'ingiunzione;
- concessione o verbale cui si riferisce;
- data di vidimazione da parte del pretore competente;
- data della notifica al concessionario od all'occupante abusivo;
- data della escussione del credito o del pignoramento;
- somme, distintamente contabilizzate per canone, sanzione, interessi, oggetto dell'ingiunzione;
- data dell'estinzione definitiva del credito.

9. Per la contabilizzazione delle somme versate, sia in forma spontanea che in seguito a riscossione coattiva, si seguono le disposizioni dell'Ordinamento Nazionale e Comunale, in merito alla contabilità dei Comuni

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

- Disposizioni transitorie -

1. Fino a quando non saranno eseguiti i lavori di sistemazione della Piazza Don

Amerano nella frazione Mappano, la piazza medesima nel giorno di mercato (venerdì) è classificata come area di "2" categoria

2. Fino a quando non saranno eseguiti i lavori suindicati anche le vie Generale Dalla Chiesa e Don Murialdo sono classificate come strade di "2" categoria in occasione della fiera che si tiene nel mese di luglio.

Art. 25
- Disposizioni finali -

1. Il contenzioso che derivi dalla applicazione del canone, segue, a norma delle Leggi vigenti in materia, le competenze giurisdizionali in relazione alla natura della vertenza.⁹⁾

⁹⁾ **Nota:** controversie riguardanti l'atto di concessione, diniego, revoca, etc., competenza della Giustizia Amministrativa - TAR. Controversie riguardanti i Verbali di contestazione afferenti violazioni al Codice della Strada, D.Lgs. 285/92, competenza del Prefetto e successivamente dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Controversie riguardanti i Verbali di constatazione delle violazioni al presente regolamento in materia di occupazioni abusive, competenza del Sindaco e successivamente dell'AGO. Controversie riguardanti ingiunzioni di pagamento del canone, Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo competenza Codice di Procedura Civile.

ELENCO DI CLASIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE STRADE

IN 1^ CATEGORIA

CASELLE CAPOLUOGO

AREE MERCATALI:

Prato Fiera
Piazza Falcone

GIARDINI PUBBLICI:

Giardino della libertà (via Suor Vincenza)
Prati della Fiera

STRADE - PIAZZE:

Piazza Boschiassi	Via Gozzano	Via Gramsci
Piazza Matteotti	Via Cena	Via Braccini
Piazza Canavera	via Bernini	Via Pirandello
Piazza Resistenza	Via F. Casorati	Via Fogazzaro
Piazza Berlinguer	Via A. Moro	Via Trabalzi
Piazza Mensa	Via Carna	Via Demonte
Piazza Europa	Via Papini	Via Colleoni
Piazza Falcone	Via G. Ferrari	Via Castagneri
Piazza Borsellino	Via Giusti	Via L. Grassi
Piazza P. Merlo	Via A. Manzoni	Via A. Doria
Via C. Cravero	Via Perotti	Via Prato Fiera
Via Gentile. Guibert	Viale Aceri	Via Italia '61
Via Roma	Via Gonella	Via Accossato
Via Gibellini	Vicolo Balchis	Via Savonarola
Via B. Barbania	Vicolo Bugella	Via G. Mussa
Via B. Bona	Via F.lli Kennedy	Via Giovanni XXIII
Via Torino	Vicolo F.lli Quadri	Via Luther King
Via G. Garibaldi	Vicolo Casassa	Via C. Battisti
Via G. Mazzini	Via G. Capra	Via Ciamarella
Via del Teatro	Via U. Fiore	Via Audello
Via Fabbri	Via D. Alighieri	Via Cavour
Via Leinì	Via Castagna	Via Conte Bussone
Via Martiri della Libertà	Via Gastaldi	Via S. Passera
Via Suor Vincenza Benefattrice	Via Raby	Via Vernone
Via Circonvallazione	Via G. Tua	Via Magellano
Via E. Lattes	Via Converso	Via Assietta
Via G. Puccini	Via Piovano	Via Risorgimento
Via Einaudi	Via Laclaire	Via degli Alpini
Via Trilussa	Via Scotto	Via Toti
Via Garolla	Via Brofferio	Via Spandre
Via Crosetto	Via Giacosa	Via Don Bosco
Via Graglia	Via Botta	Via Dei Passeri
Via E. da Susa	Via Montessori	Via Dei Castori
Via Vietta	Via Monti	Via E. "Che" Guevara
Via D'Andrà	Via Quarantelli	Via M. Gandhi

Via Capuccino	Via S. Pertini	Via A. Gobetti
Via Meucci	Via C. Meano	Via Madre Teresa di Calcutta
Vicolo Massa Cerutti	Via Fattori	Via Casella

Strada S. Maurizio	dal numero civico	2	al numero civico	16
Strada Cirieè	dal numero civico	2	al numero civico	76
	dal numero civico	1	al numero civico	137
Via Madonnina	dal numero civico	2	al numero civico	30
	dal numero civico	1	al numero civico	21
Via Castellamonte	dal numero civico	1	al numero civico	21
Viale A. Bona	dal numero civico	2	al numero civico	76
	dal numero civico	1	al numero civico	109
Strada Caldano	dal numero civico	2	al numero civico	96
	dal numero civico	1	al numero civico	97
Strada Salga	sino all'incrocio con via Canavera lato destro e sinistro			
Via Venaria	dal numero civico	2	al numero civico	26
	e lato sinistro sino a via Assietta			
Strada Torino	dal numero civico	1	al numero civico	9
	dal numero civico	2	al numero civico	30
Strada Aeroporto	dal numero civico	4	al numero civico	74
	dal numero civico	1	al numero civico	67
Strada Leini	dal numero civico	1	al numero civico	5
Strada Mappano	dal numero civico	1	al numero civico	51
	dal numero civico	2	al numero civico	54
Via Fabbriche	dal numero civico	112	al numero civico	122

ELENCO DI CLASIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE STRADE

IN 2^ CATEGORIA

CASELLE CAPOLUOGO

STRADE

Via Acace	Via Auture
Via B. Confalonieri	Via Bollettina
Via Cernaia	Via C. Colombo
Via Commenda	Via dei Canaprioli
Via dei Cuccioli	Via del Lago
Via del Lazzaretto	Via del Lupo
Via della Zecca	Via delle Cartiere
Via Don Marchetti	Via Filatoio
Via Follone	Strada Francia
Via F. degli Orologi	Via Goretta
Via Grangiotti	Via Lavoresco
Via Levanne	Via Monache
Via Montrucca	Via Pitocca
Via M. Paolo	Via Quattro Case
Via Rocciamelone	Via S. Vittore
Via N. Sauro	Via Vanicola
Via Verazzano	Via Vespucci
Via Oltre Stura	Via Canavera
Via Caboto	
Via Fabbriche - parte non compresa nella 1^ Cat.	

ELENCO DI CLASIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE STRADE

IN 1^ CATEGORIA

FRAZIONE MAPPANO

STRADE - PIAZZE

Piazza Don Amerano	Via Bramante
Piazzale 1° Maggio	Via Alfieri
Piazza C. Pavese	Via Carducci
Via Marconi	Via Pascoli
Via Avogadro	Via Don Murialdo
Via Generale Dalla Chiesa	Via R. Sanzio
Via N. Costa	Via Buonarroti
Via Giotto	Via Verdi
Via Vecellio	Via Argentera
Via Donizzetti	Via G. Saragat
Via Rossini	

Via Borgaro dal numero civico 94 sino al confine
dal numero civico 75 sino al confine
Strada Parrocchia dal numero civico 38 al numero civico 80
dal numero civico 31 al numero civico 63
Strada Cuorgnè dal numero civico 60 al confine Comune di Borgaro
dal numero civico 51 al confine Comune di Borgaro
Via Reisina dal numero civico 2 al numero civico 12

ELENCO DI CLASIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE STRADE

IN 2^ CATEGORIA

FRAZIONE MAPPANO

STRADE

Via Case Sparse

Via Cà Nuova

Via Castelletto

Via Cottolengo

Via Leonardo da Vinci

Via del Fanghetto

Via Fontanili

Via Juvarra

Via Leopardi

Via Vittona

Strada Mappano parte non compresa nella 1^ categoria

Via Parrocchia dal numero civico 2 al numero civico 36

dal numero civico 1 al numero civico 27

Coefficiente moltiplicatore per attività del titolare

Art. 16, c. 1, p.ti 1 e 2 del Regolamento

Estratto dal Regolamento: 1) "A" Coefficiente moltiplicatore per specifica attività esercitata dal titolare della concessione

Tipo attività svolta dal concessionario	A
occupazioni non svolte nell'ambito di attività di impresa ed in ogni caso per occupazioni con passi carrabili e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1

Tipo attività svolta dal concessionario	A
occupazioni in area di mercato occupazioni con impianti pubblicitari (art. 21 Piano generale degli impianti pubblicitari)	1,25
occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti: - espositori - commercio su aree pubbliche	1,25 1,25
attività edilizia	1,10
attività di manutenzione e riparazione autoveicoli e motocicli, gommisti	1,10
attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar e ristoranti, anche con autonegozio	1,25
vendita al dettaglio di giornali, riviste e libri (fuori da area di mercato)	1,25
attività non altrimenti classificate	1,10

Estratto dal Regolamento: 2) "A" Coefficienti agevolativi

Tipo attività svolta dal concessionario (agevolazioni)	A
attività politiche	0,075
occupazioni effettuate da stato, regione, provincia ed altri comuni a fini di istituto	0,10
Attività di particolare interesse pubblico	
culturali, sportive, religiose, ed a fini sanitari o umanitari, ovvero con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20

Tariffe delle aree e strade in 1^a Categoria 01

per modalità di occupazione e sacrificio imposto alla collettività

<i>Caratteristiche dell'occupazione</i>	<i>tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee per mq. al giorno</i>	<i>tariffa annua per le occupazioni permanenti per mq. all'anno</i>
con impianti stabilmente infissi al suolo (spettacolo viaggiante)	€ 1,18	€ 26,73
Occupazioni con impianti pubblicitari (art. 21 Piano generale degli Impianti pubblicitari)	€ 1,18 canone forfetario minimo € 100,00.	€ 26,73 canone forfetario minimo € 100,00.
occupazioni che durano più di 9 ore e fino a 24 ore giornaliere occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti indipendentemente dalla loro durata	€ 0,75	€ 16,33
occupazioni di durata inferiore alle 9 ore giornaliere	€ 0,24	€ 6,23
occupazioni con invasione della sede stradale	€ 1,18	€ 26,73
occupazione con invasione del marciapiede dehors ed esposizione merci	0,21	€ 9,21
occupazioni con passi carrabili	€ 0,01	€ 0,06
occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	€ 0,01	€ 0,06
occupazioni con caratteristiche diverse da quelle sopra previste	€ 0,30	€ 8,91

Tariffe delle aree e strade in 2^a Categoria

per modalità di occupazione e sacrificio imposto alla collettività

<i>Caratteristiche dell'occupazione</i>	<i>tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee per mq. al giorno</i>	<i>tariffa annua per le occupazioni permanenti per mq. all'anno</i>
con impianti stabilmente infissi al suolo (spettacolo viaggiante)	€ 0,90	€ 20,04
Occupazioni con impianti pubblicitari (art. 21 Piano generale degli Impianti pubblicitari)	€ 0,90 canone forfetario minimo € 100,00.	€ 20,04 canone forfetario minimo € 100,00.
occupazioni che durano più di 9 ore e fino a 24 ore giornaliere occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti indipendentemente dalla loro durata	€ 0,56	€ 12,18
occupazioni di durata inferiore alle 9 ore giornaliere	€ 0,18	€ 4,68
occupazioni con invasione della sede stradale	€ 0,90	€ 20,04
occupazione con invasione del marciapiede dehors ed esposizione merci	€ 0,15	€ 6,65
occupazioni con passi carrabili	€ 0,01	€ 0,06
occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	€ 0,01	€ 0,06
occupazioni con caratteristiche diverse da quelle sopra previste	€ 0,22	€ 6,68

ALL'ILL.MO SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CASELLE TORINESE

Marc
aboo

**OGGETTO : RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Il sottoscritto

.....

Nato a il

Codice Fiscale |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|⁽¹⁰⁾, nella sua qualità di

.....⁽¹¹⁾ di⁽¹²⁾ Codice

Fiscale |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|⁽¹³⁾, C.C.I.A.A. n. |.....|⁽¹⁴⁾

residente/con sede in, Via

....., civ., recapito telefonico recapito

fax

tipo documento ⁽¹⁵⁾ n.

....., rilasciato da, il ..

¹⁰ Codice Fiscale della persona fisica

¹¹ Legale Rappresentante, proprietario dell'Esercizio, proprietario dell'Immobile, Amministratore di condominio, delegato, etc.

¹² Ragione sociale della Ditta, denominazione, condominio, etc.

¹³ Codice Fiscale dell'azienda, se diverso da quello della persona fisica

¹⁴ in caso di Impresa o Società indicare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio

¹⁵ tipo del documento ed estremi

CHIEDE

di ottenere **la Concessione** alla occupazione di Suolo Pubblico al fine di

.....

.....

.....

. . . ⁽¹⁶⁾in Via/Piazza, civ. . .

con le misure di seguito indicate

misure

	larghezza		profondità		superficie
suolo	ml. _____	x	ml. _____	= mq. _____	
soprassuolo	ml. _____	x	ml. _____	= mq. _____	
sottosuolo	ml. _____	x	ml. _____	= mq. _____	

(segue)

Richiede che la Concessione abbia inizio in data e scada in data, ⁽¹⁷⁾l'occupazione è richiesta per svolgere l'attività ⁽¹⁸⁾.

.....

..... dichiara di essere in possesso di ⁽¹⁹⁾

....., n. rilasciata il e che

l'occupazione avverrà con le seguenti modalità, come definite all'Art. 14 del

Regolamento Comunale⁽²⁰⁾:

- con impianti stabilmente infissi nel suolo
- senza impianti stabilmente infissi nel suolo, con durata da 9 a 24 ore al dì
- e occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti indipendentemente dalla durata
- senza impianti stabilmente infissi nel suolo, con durata inferiore alle 9 ore al dì
- con invasione della sede stradale (carreggiata)

¹⁶ specificare il tipo di occupazione

¹⁷ Indicare obbligatoriamente i giorni di inizio e fine occupazione (Art. 8, Regolamento)

¹⁸ Indicare l'attività svolta dal titolare, scelta tra quelle previste dal Regolamento all'Art. 16 e dall'Allegato D al Regolamento.

¹⁹ Specificare se Concessione Edilizia, Licenza di vendita, Licenza per pubblico Esercizio, altro

- con occupazione su marciapiedi , dehors e esposizione merci |_
- con occupazione esclusivamente insistente su spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico |_
- occupazioni diverse da quelle sopra descritte |_

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserve i contenuti del Regolamento Comunale vigente in materia di occupazioni di suolo pubblico e canone relativo, nonché di conoscere e di impegnarsi a rispettare tutte le normative inerenti l'occupazione di suolo pubblico, in particolare per quel che attiene ai propri doveri concessionario, alle scadenze del canone ed al suo ammontare.

Dichiara, infine, di non essere inabilitato a contrarre obbligazioni, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Si impegna a rispettare le prescrizioni espresse nella Concessione e, comunque, quanto disciplinato nei Regolamenti Comunali competenti;

....., li _____ in fede

Richiesta presentata il

- Allegare disegno / planimetria dell'area da occupare;
- Progetto dei manufatti interessati con allegata copia dell'Atto di nullaosta e/o Concessione edilizia rilasciato dai competenti Uffici tecnici Comunali
- Per il ritiro della Concessione recarsi presso l'Ufficio _____ con l'attestazione dell'avvenuto versamento del canone

Spazio riservato all'Ufficio per l'istruttoria della pratica e la richiesta di ulteriori documenti

²⁰ Scegliere una o più caselle

COMUNE DI CASELLE TORINESE

Provincia di TORINO

CONCESSIONE ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Concessione n. / - Prot.
Vista la domanda del. . . Sig. ,
nato a , il
.. ..
presentata, in data / / , nella sua qualità di
..... del.
..... , residente/con sede in , Via
..... , civ. , Codice Fiscale |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|, C.C.I.A.A. n. |_____|, tendente ad ottenere la
Concessione all'Occupazione di suolo pubblico per la seguente attività
..... a far data dal sino al
..... , per complessivi anni/giorni , in via/piazza/sull'area
..... , civ , con la sottodescritta

occupazione
....., come anche indicata nella richiesta di Concessione.

Visto il parere degli Uffici competenti;

Visto il Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° del .../.../..... ;

Visto il D.Lgs. 285/92 ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Si CONCEDE

al. . . . Sig./Ditta

....., come meglio identificata in premessa, l'occupazione di suolo

pubblico per la seguente attività

.....

..... in via/piazza/sull'area

....., civ, con inizio a far data dal

sino al, e così per complessivi anni/giorni per le

sottoindicate dimensioni :

suolo	larghezza ml. _____	x	profondità ml. _____	= mq. _____
soprassuolo	ml. _____	x	ml. _____	= mq. _____
sottosuolo	ml. _____	x	ml. _____	= mq. _____

A condizione che l'Occupazione sia effettuata:

- nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella Concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della Concessione;

- senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali l'occupante dovrà rispondere di ogni molestia, danno o gravame ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge in materia di prevenzione infortuni, sanità, sicurezza, ed in generale di ogni disposizione Legislativa e/o Regolamentare interessante l'attività da svolgersi sulla superficie interessata;

$(T_b \times A \times mq) = \text{Canone.}$ € _____ | annui
salvo aumenti di tariffe deliberate ai sensi del Regolamento Comunale.

In caso di Concessione per Occupazione temporanea

T_b = Tariffa base per le occupazioni temporanea giornaliera (art. 15 - All. C) €

A = Coefficiente moltiplicatore per attività del titolare (art. 16, c. 1, p.ti 1 e 2 - All. D) | _____ |

Superficie concessa :

mq = Superficie concessa (art. 15) | _____ |

Giorni di Occupazione concessi :

G = Giorni di occupazione concessi (art. 17, c. 3) | _____ |

Canone risultante per l'Occupazione Temporanea

$(T_b \times A \times mq \times G) = \text{Canone}$ € | _____ |

Il Concessionario ha già provveduto a versare, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Comunale per il Canone OSAP, il canone dovuto posto a suo carico.

Il presente Atto è redatto in tre copie ad unico effetto, uno per il Concessionario, il secondo per la registrazione (se dovuta), il terzo per gli atti del Comune.

....., li ___/___/_____.

IL DIRIGENTE

In data, il Sig., nella qualità di

ha ritirato l'originale della presente Concessione di sua competenza, dando atto, con firma in calce, all'originale di competenza del Comune, di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni di Legge, Regolamenti e delle prescrizioni contenute nella Concessione e di accettarle tutte integralmente e senza riserve, con l'impegno di rispettarle.

dalla Casa Comunale, il

.....
(il concessionario)

.....
(il funzionario che consegna l'Atto)

CAPO I Disposizioni generali delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche ...

Art. 1 - Istituzione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche -	1
Art. 2 - Regolamento e tariffe -	1
Art. 3 - Definizione di occupazione di spazi od aree pubbliche -	2
Art. 4 - Oggetto del canone -	3
Art. 5 - Occupazioni di aree e spazi soprastanti sottostanti	3
Art. 6 - Soggetti attivi e passivi -	4

CAPO II Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 7 - Obbligo della Concessione -	5
Art. 8 - Durata della Concessione -	6
Art. 9 - Modalità di richiesta e rilascio delle concessioni -	6
Art. 10 - Modalità di rinnovo, rinuncia, revoca, sospensione e traslazione delle concessioni -	9
Art. 11 - Obblighi del concessionario e decadenza dalla concessione -	10
Art. 12 - Casi in cui la concessione non può essere rilasciata -	11

CAPO III Determinazione del Canone di Concessione

Art. 13 - Definizione di canone di concessione -	12
Art. 14 - Suddivisione del territorio comunale e delle aree pubbliche in categorie di importanza -	12
Art. 15 - Tariffa base per le occupazioni.....	13

Art. 16 - Calcolo della tariffa, applicazione dei coefficienti moltiplicatori -	14
Art. 17 - Metodo di calcolo per il canone -	15
Art. 18 - Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi -	16
Art. 18 Bis - Commisurazione del canone per occupazioni particolari	17
Art. 19 - Termini di pagamento del Canone, sanzioni per l'omesso pagamento -	17
Art. 20 - Equiparazione ai fini del canone delle occupazioni abusive e relative sanzioni -	19
Art. 21 - Anticipato assolvimento del Canone ed effetti delle affrancazioni intervenute per norme previgenti -	20

CAPO IV Forma di gestione del canone, liquidazione, accertamento e riscossione dell'Entrata

Art. 22 - Forma di gestione dell'entrata -	21
Art. 23 - Modalità di versamento e di riscossione coattiva -	21

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 - Disposizioni transitorie -	23
Art. 25 - Disposizioni finali -	24